

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN ALBANO LAZIALE
NELLA PERSONA DELL' AVV. OBERTO CECCHETTI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA

Sent. n.	398/14
R.G.	762/13
CRON.	1063
REP.	

Nella causa civile iscritta a ruolo n. 762/13, promossa da

[Redacted]

-Avv. Dalila Loiacono-

-Opponente-

CONTRO

-Comune di Latina-

-Opposto-Estromesso-

-Provincia di Latina-

-Avv. Laura Ciarla-

-Opposta-

-Equitalia Sud S.p.A.-

-Avv. Dario Manna--

-Opposta-

-Comune di Ciampino-

-Avv. Sara Ancidei-

-Opposto-

Oggetto: Opposizione a cartella esattoriale ex artt.615 c.p.c.-

Conclusioni: come in atti.

MOTIVAZIONI

L'opponente chiamava in giudizio il Comune di Latina, estromesso all'udienza del 22 Ottobre 2013, la Provincia di Latina, il Comune di Ciampino e l'Equitalia Sud per vedere annullare il fermo amministrativo numero 0978120130000482000, nonché le cartelle esattoriali sottostanti n.09720030301964531000, numero 09720060151596214000 e n. 09720090055189325000, poiché illegittime per irregolarità della notifica delle cartelle esattoriali suindicate ed altri diversi motivi. Dalla documentazione in atti, non è possibile stabilire la regolarità delle notifiche delle cartelle in questione, in quanto Equitalia non ha depositato gli originali delle cartoline contenenti l'avviso di ricevimento, ma copia delle visualizzazioni informatiche del dettaglio dei documenti di quibus, per cui l'opposizione merita accoglimento e le cartelle esattoriali opposte vanno annullate, come va annullato il fermo amministrativo, poiché non è dato conoscere su quale titolo di credito sia stato posto. Data la particolarità della materia, sussistono validi motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti, con onere a carico dell'Equitalia di provvedere alla cancellazione del fermo amministrativo presso il PRA.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così decide: accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla gli atti opposti, ordinando al Conservatore del PRA la cancellazione del fermo amministrativo per cui è causa, con spese a carico di Equitalia Sud.- Compensate le spese di lite.

Così deciso in Albano Laziale, in data 03 Marzo 2014-
IL CANCELLIERE
Maira Armezza
IL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO
- 6 MAG. 2014
IL CANCELLIERE
Maira Armezza

IL GIUDICE di PACE
(Avv. Obero Cecchetti)